

**Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.**

**Art. 20**

*(Controllo preventivo di regolarità amministrativa)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), ciascun centro di responsabilità amministrativa assicura la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza.

**2.** Al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza, ciascun centro di responsabilità amministrativa è tenuto a verificare:

- a)** il rispetto della normativa di riferimento;
- b)** la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;
- c)** la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
- d)** la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
- e)** la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.

**3.** Ciascun centro di responsabilità amministrativa può avvalersi, in funzione di supporto specialistico, delle attività consultive svolte dai competenti uffici:

- a)** in materia di appalti pubblici di forniture o servizi;
- b)** in materia di lavori pubblici;
- c)** in materia finanziaria e contabile;
- d)** in materia di aiuti di stato;
- e)** in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

**f)** in materia di monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - PTTI.